

Publicato il 22/12/2020

N. [REDACTED] G.PROV.COLL.
[REDACTED] REG.RIC.

Firmato
digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo De Vizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [REDACTED]

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

per l'annullamento

dell'atto recante prot. n. M [REDACTED], notificato in data [REDACTED] con cui Statesercito Dipe ha comunicato al ricorrente il trasferimento d'autorità dal 9° Reggimento Alpini di L'Aquila all'11° Reggimento Trasporti "Flaminia" in Roma, con attuazione in data [REDACTED] quale pianificazione per la prima assegnazione dei neo VSP - 2^ Immissione [REDACTED] con incarico principale assegnato di "operatore informatico", nonché di tutti gli atti

██████████

presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compreso il foglio n. ██████████ in data ██████████ del 9° Reggimento Alpini di L'Aquila e del foglio n. ██████████ in data ██████████ del 9° Reggimento Alpini di L'Aquila.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno ██████████ il dott. Giovanni Giardino, tenutasi con le modalità di cui all'art. 25 d.l. n. 137 del 2020, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. §- Con ricorso ritualmente notificato ██████████ adiva l'intestato Tribunale per l'annullamento dell'atto con cui il Ministero della Difesa comunicava al ricorrente il trasferimento d'autorità dal 9° Reggimento Alpini di L'Aquila all'11° Reggimento Trasporti "Flaminia" in Roma, con incarico principale assegnato di "operatore informatico", nonché di ogni altro atto collegato, connesso o consequenziale al precedente.

In punto di fatto il ricorrente, Caporal Maggiore Scelto dell'Esercito Italiano, premette di essere affetto da "██████████ trattato mediante chemio – immunoterapia" e di essere in servizio presso il 9° Reggimento Alpini ubicato nella città di L'Aquila dove lo stesso vive da diversi anni ed ha sede l'ospedale presso il quale effettua i controlli trimestrali necessari a monitorare la patologia che lo affligge.

Il ricorrente affidava le proprie doglianze ad un unico articolato motivo in diritto e, intimata dinanzi a questo Tribunale la resistente amministrazione, concludeva per l'annullamento del provvedimento gravato, previa sospensiva.

Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio in resistenza al ricorso instando per il suo rigetto in quanto privo di merito di fondatezza.

Con ordinanza cautelare n. [REDACTED] questo Tribunale accoglieva la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, sul presupposto che lo stesso fosse stato adottato in violazione dell'ordinanza n. [REDACTED] del T.A.R. del Lazio – Sezione Prima Bis (resa nell'ambito di altro contenzioso tra le parti in causa), per non essere stata data preminenza all'interesse del ricorrente alla permanenza in servizio, da realizzarsi attraverso l'impiego dello stesso in mansioni compatibili con tali esigenze (tra le quali la implicita necessità di favorire la continuità delle cure presso strutture che sono già a conoscenza della storia clinica del paziente).

All'udienza del [REDACTED] tenutasi con le modalità di cui all'art. 25 d.l. n. 137 del 2020, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

2.§- Come esposto in narrativa, viene in decisione il gravame avverso il provvedimento (inizialmente impugnato innanzi al T.A.R. del Lazio che, con ordinanza collegiale n. [REDACTED], dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore di questo Tribunale) con cui l'Amministrazione intimata ha disposto il trasferimento d'autorità del ricorrente ad altra sede di servizio.

3.§- In sintesi, con un'unica ed articolata doglianza si espongono vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione, di violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 32 e 97 Cost., di violazione e/o elusione dell'ordinanza n. 7095/2018 del T.A.R. del Lazio – Sezione Prima Bis, nonché di eccesso di potere sotto svariati profili.

Il gravato provvedimento non terrebbe conto della delicata e precaria condizione di salute del ricorrente, ancora in fase di follow up, come invece considerata dall'ordinanza n. [REDACTED] del T.A.R. Lazio. La permanenza presso la sede di

servizio a L'Aquila consentirebbe al ricorrente di potersi sottoporre agevolmente e con continuità alle cure presso l'Ospedale di L'Aquila che è già a conoscenza della sua storia clinica, senza gravare ulteriormente sulle sue già precarie condizioni di salute.

4. §- Il ricorso è meritevole di positivo apprezzamento.

Il Collegio non ignora il prevalente indirizzo in giurisprudenziale (da ultimo ribadito da TAR Liguria, 27 novembre 2020, n. 852) secondo cui il trasferimento d'autorità, essendo riconducibile alla categoria degli ordini, non soggiace alle previsioni poste dalla legge n. 241/1990 in materia di motivazione e di partecipazione procedimentale, perché attinente ad una materia in cui l'interesse pubblico specifico prevale in modo immediato e diretto su qualsiasi altro interesse come, del resto, confermato dal legislatore all'art. 1349, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) ove è statuito che *"agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241"*.

Nondimeno, secondo altro risalente approccio ermeneutico, nel caso di trasferimento del militare non si deve escludere, in modo assoluto, la necessità di una motivazione, pur tuttavia questa si deve considerare sufficiente qualora emerga dal provvedimento e dal procedimento un raccordo genetico e funzionale con l'interesse a cui l'Amministrazione militare è preposta (Cons. Stato, Sez. IV Sent., 24/04/2009, n. 2641).

Il Collegio, in ragione anche la peculiarità del caso di specie, aderendo all'orientamento giurisprudenziale testè richiamato che nonostante si sia formato prima della entrata in vigore del nuovo Codice dell'ordinamento militare può ritenersi tuttora attuale e condivisibile, rileva come l'obbligo motivazionale si imponga tanto più nei casi in cui l'interesse pubblico entri in conflitto con altri interessi di rango costituzionale, come la salute in quanto diritto fondamentale dell'individuo, allorché l'amministrazione è chiamata ad operare una ponderazione in concreto degli interessi in contrapposizione incisi dall'attività provvedimento,

██████████

dovendo dar conto delle specifiche e concrete ragioni per le quali l'interesse pubblico assuma valenza poziore e prevalente rispetto a quello privato.

In buona sostanza l'Amministrazione, nel disporre il trasferimento d'autorità, è tenuta a fare quantomeno riferimento alle prevalenti esigenze di servizio connesse a specifiche situazioni concernenti le necessità organiche non potendo ignorare l'opposto interesse del militare a permanere nel luogo della sede di servizio legato alla necessità, dovuta alle sue gravi condizioni di salute, di sottoporsi proprio in quel luogo alle cure mediche.

Orbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, si riscontra l'assenza di tutti i puntuali riferimenti quali contenuto della parte motiva dell'atto gravato rilevandosi come lo stesso sia assolutamente carente sotto il profilo motivazionale e dell'istruttoria non avendo l'amministrazione adeguatamente bilanciato tutti gli interessi contrapposti e ritenendo immotivatamente prevalente quello pubblico rispetto all'interesse del ricorrente alla permanenza nella sede di servizio ubicata a Aquila ove è presente la struttura ospedaliera presso la quale lo stesso ricorrente si sottopone a controlli periodici.

5.§- In definitiva, gli argomenti testé rappresentati evidenziano la fondatezza del motivo testé esaminato e, per tutte le ragioni sopra esposte, il gravame deve essere accolto.

Il Collegio ravvisa, comunque, i giusti ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti anche in ragione della peculiarità delle *quaestiones iuris* dedotte nel presente giudizio e della presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto:

1. annulla l'atto recante prot. n. ██████████, con

██████████
cui Statesercito Dipe ha comunicato al ricorrente il trasferimento d'autorità dal 9° Reggimento Alpini di L'Aquila all'11° Reggimento Trasporti "Flaminia" in Roma; il foglio n. ██████████ in data ██████████ el 9° Reggimento Alpini di L'Aquila; il foglio n. ██████████ in data ██████████ 9° Reggimento Alpini di L'Aquila;

2. compensa integralmente le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno ██████████, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente


Maria Colagrande, Primo Referendario

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.